

N. 01010/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00043/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 43 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Stefano Filiberto, Simonetta Abbate, Maria Rosaria Del Sorbo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Lioi e Stefano Viti, con domicilio eletto presso Tiziana Sorriento in Torino, Via Assarotti, 15;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Paolo Canale, Vincenzo Polverino, Cristina Bassignana, Fabrizio Orso, Massimo Soro;

per l'annullamento

delle note prot. 59627 e prot. n. 59631 del 4.11.2010, con le quali l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per il Piemonte ha comunicato ai ricorrenti che gli stessi non si collocherebbero, nella graduatoria riformulata in ottemperanza alle sentenze n. 12319/2008 del T.A.R. Lazio e n. 1595/2010 del Consiglio di Stato, in posizione utile ai fini dell'inquadramento nella posizione C1 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che i ricorrenti, tutti dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, inquadrati nella posizione B2, hanno preso parte al corso-concorso per il passaggio dall'area B all'area C indetto dalla Agenzia delle Entrate con determinazione 139326 del 26 luglio 2001, per la copertura di 2055 posti - dei quali 307 relativi alla Direzione Regionale per il Piemonte - relativi al profilo professionale amministrativo/tributario posizione economica C1;

Rilevato che gli stessi lamentano al riguardo censure di violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando da un lato la mancata espunzione dalla graduatoria di merito dei vincitori collocati a riposo o che avevano conseguito *medio tempore* la qualifica C1 in forza di

titoli differenti dal superamento del concorso *de quo*; dall'altro, di tutti i candidati B3 dotati di punteggio inferiore – ma collocati in posizione *potiore* nella graduatoria finale solo in ragione della loro qualifica (B3), ovvero in possesso di punteggio complessivamente superiore ma ammessi in soprannumero alla prima fase della procedura, pur essendo privi dei titoli per potervi prendere parte;

Rilevato che i ricorrenti risultano aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei numerosi controinteressati ma non anche nei confronti di altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Ritenuto, quindi, che:

- per gli altri candidati l'integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata mediante notifica individuale oppure tramite notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 4, del codice del processo amministrativo, secondo il quale *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

- La notifica per pubblici proclami potrà avvenire:

A) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso, del nome dei ricorrenti e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame, nel termine perentorio di ottanta giorni ed il deposito della

prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori quaranta giorni;

B) Oppure, in alternativa, a scelta di parte ricorrente:

- considerato che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”*;

- ritenuto che la norma possa applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- Ritenuto, al contempo, al fine di rendere effettiva la probabilità di una reale cognizione del ricorso da parte dei soggetti controinteressati, che l'avviso da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale possa essere limitato all'elencazione dei soggetti controinteressati indicati con la rispettiva posizione numerica figurante in graduatoria, stante la pubblicazione dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati sul sito internet dell'Amministrazione;

- Conseguentemente, a patto che si dia corso alle suindicate pubblicazioni sul sito internet, l'avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale potrà non riportare il sunto del ricorso, le sue conclusioni, l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati, potendo lo stesso limitarsi ad indicare: (i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (ii) i nominativi dei ricorrenti, (iii) gli estremi del ricorso e del

provvedimento impugnato, (iv) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (v) l'indicazione che i testi integrali del ricorso possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente, (vi) l'indicazione generica dei soggetti controinteressati individuati tramite la posizione numerica in graduatoria (di cui dovranno essere specificati gli estremi);

- La suddetta notifica potrà quindi avvenire mediante la pubblicazione, a cura della parte ricorrente, dell'avviso sulla Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale, con le modalità innanzi descritte e, nel contempo, l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare sul proprio sito (previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto - cartaceo o informatico - indicato dall'amministrazione stessa) il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Prima Sezione del TAR Piemonte (di cui dovranno essere inseriti gli estremi) al fine di conseguire un'effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati di cui in elenco;

- L'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti relativi alla presente controversia;

- L'amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- La medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, nel termine perentorio di ottanta giorni, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori quaranta giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 3 febbraio 2016, riservata ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva.

Fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 17 febbraio 2016.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)